DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2017 855/2017/R/GAS

<u>DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI</u> STOCCAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2018

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 244/2007);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/2017);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 418/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2017, 643/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 775/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2017/R/GAS);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 ottobre 2017 (prot. Autorità A/35558 del 30 ottobre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la RTSG sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2015-31 dicembre 2018:
- ai sensi dell'articolo 14 della RTSG, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ciascun anno, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno successivo, avvalendosi anche degli incrementi patrimoniali annuali pre-consuntivi relativi all'anno *t-1* rispetto all'anno tariffario *t*;
- la determinazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria è finalizzata a disporre di un valore di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per l'assegnazione della capacità di stoccaggio; l'ammontare dei ricavi spettanti alle imprese di stoccaggio in ciascun anno è definito al momento dell'approvazione delle proposte tariffarie in via definitiva ai sensi dell'articolo 15 della RTSG;
- l'articolo 5 della RTSG prevede che, nel caso in cui un'impresa di stoccaggio metta in esercizio un nuovo sito, per i primi due anni di erogazione del servizio la componente di ricavo a copertura dei costi operativi emergenti sia stimata dall'impresa sulla base dei criteri di cui al comma 4.5 della RTSG e, a partire dal terzo anno di esercizio, tale componente di ricavo sia determinata sulla base dei costi operativi effettivi della società desumibili dai conti annuali separati;
- con deliberazione 66/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio, in via definitiva, i ricavi per il servizio di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. relativi all'anno 2015, prevedendo un riconoscimento parziale delle immobilizzazioni relative al sito di San Potito e Cotignola, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 3.3 della RTSG; e che, in particolare, l'Autorità ha previsto l'applicazione di un coefficiente di riproporzionamento dei ricavi di riferimento, determinato come rapporto tra:
 - l'efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di *working gas*, come deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo *working gas*;
- la deliberazione 66/2016/R/GAS prevede inoltre la possibilità di aggiornare annualmente il coefficiente di riproporzionamento di cui al precedente alinea per tenere conto dell'evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di spazio di *working gas* effettivamente disponibile per gli utenti;
- con deliberazione 775/2017/R/GAS, l'Autorità, in sede di approvazione in via definitiva dei ricavi di Edison Stoccaggio S.p.a. per l'anno 2017, ha condizionato l'approvazione della proposta tariffaria della società, che prevedeva il trasferimento di quantitativi di *cushion gas* dal giacimento di Cotignola a quello di Collalto, al miglioramento nelle prestazioni di punta nel giacimento di Collalto; in particolare, l'Autorità ha previsto che, qualora nel corso dell'anno termico non si registri un

valore della punta massima erogata per almeno 15 giorni pari ad almeno 5,6 MSmc/g, i ricavi di riferimento della società Edison Stoccaggio S.p.a. siano rettificati considerando dismessi i quantitativi di *cushion gas* smobilizzati da Cotignola e immobilizzati a Collalto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione del 26 maggio 2017 (prot. Autorità A/18933 del 29 maggio 2017), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 14 della RTSG; e che, dall'analisi di detta proposta, sono emersi profili di incoerenza con la RTSG, in relazione all'attivazione del parametro Y per il riconoscimento di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo; dall'analisi della proposta sono inoltre emerse esigenze di approfondimento sia in relazione all'estrazione e alla cessione di gas endogeno presente nel giacimento di San Potito, sia con riferimento alla richiesta di ulteriori costi operativi emergenti di cui al comma 5.7 della RTSG con riferimento al sito di San Potito e Cotignola;
- la società Edison Stoccaggio S.p.a., facendo seguito alle comunicazioni di risultanze istruttorie e richieste di approfondimenti degli Uffici dell'Autorità del 25 luglio 2017 (prot. Autorità P/25040) e del 16 novembre 2017 (prot. Autorità P/37459), con comunicazioni del 27 novembre 2017 (prot. Autorità A/38810 e A/38840 del 28 novembre 2017), come rettificate dalla comunicazione dell'1 dicembre 2017 (prot. Autorità A/39386 dell'1 dicembre 2017), ha trasmesso una nuova proposta tariffaria ed ha fornito gli approfondimenti richiesti dagli Uffici; e che, nell'ambito di tale proposta, la società ha richiesto:
 - a) l'applicazione di un coefficiente di riproporzionamento di cui alla deliberazione 66/2016/R/GAS pari a 72,6%, più elevato rispetto a quello considerato per la determinazione dei ricavi definitivi per il 2017, pari a 71,5%, al fine di tener conto della maggiore capacità di spazio di *working gas* che la società prevede di rendere disponibile per il conferimento nell'anno termico 2018-2019 (complessivamente pari a 350 MSmc);
 - b) il riconoscimento di ulteriori costi operativi emergenti per il sito di San Potito e Cotignola, determinati sulla base dei costi effettivi relativi all'anno 2016 attribuiti a tale sito, tenendo conto degli obiettivi di recupero di efficienza fissati dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• la società Stogit S.p.a., con comunicazione del 31 maggio 2017 (prot. Autorità A/19284 del 31 maggio 2017), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 14 della RTSG; e che, dall'analisi di detta proposta, sono emersi profili di incoerenza con la RTSG, in relazione (i) all'attivazione del parametro Y per il riconoscimento di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo con riferimento agli oneri di *emission trading* per le emissioni in

- atmosfera di CO₂ e (ii) alla richiesta di conguaglio della quota parte dei costi operativi non riconosciuti nel periodo 2015-2017 relativi al sito di Bordolano; dall'analisi della proposta sono inoltre emerse esigenze di approfondimento in relazione alla richiesta di ulteriori costi operativi emergenti di cui al comma 5.7 della RTSG con riferimento il sito di Bordolano:
- la società Stogit S.p.a., facendo seguito alle comunicazioni di risultanze istruttorie e richieste di approfondimenti degli Uffici dell'Autorità del 25 luglio 2017 (prot. Autorità P/25030) e del 16 novembre 2017 (prot. Autorità P/37479), con comunicazione del 27 novembre 2017 (prot. Autorità A/38707 del 28 novembre 2017), come rettificata dalla comunicazione 1 dicembre 2017 (prot. Autorità A/39394 del 1 dicembre 2017), ha trasmesso una nuova proposta tariffaria ed ha fornito gli approfondimenti richiesti dagli Uffici; e che, nell'ambito di tale proposta, la società ha richiesto:
 - a) l'attivazione del parametro Y per il riconoscimento di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo relativi ad attività di monitoraggio microsismico e al servizio di *Business continuity*;
 - b) il riconoscimento di ulteriori costi operativi emergenti per il sito di Bordolano, determinati sulla base dei costi effettivi relativi all'anno 2016, tenendo conto degli obiettivi di recupero di efficienza fissati dall'Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 1, comma 96, della legge 124/2017, dispone una modifica dell'articolo 2, comma 558, della legge 244/2007, in materia di contributo compensativo per il mancato utilizzo alternativo del territorio dovuto alle Regioni dai soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio di gas naturale, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale; in particolare, ai sensi di tale modifica, a decorrere dal 1 gennaio 2018 tali soggetti sono tenuti a corrispondere alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 124/2017, entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 244/2007 corrispondono alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017 (di competenza degli anni 2015 e 2016), un conguaglio pari alla differenza tra l'importo del contributo compensativo calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 124/2017 e quanto già versato per gli stessi anni;
- con comunicazione del 27 ottobre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alle imprese di stoccaggio di quantificare l'ammontare dell'integrazione dovuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 124/2017, relativa alle competenze 2015 e 2016; e che tale integrazione, sulla base di quanto rappresentato dalle imprese di stoccaggio al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della comunicazione di Stogit S.p.a. del 31 ottobre 2017 (prot. Autorità A/35715 del 31 ottobre 2017) e di Edison Stoccaggio S.p.a. del 29 novembre 2017

(prot. Autorità A/39380 dell'1 dicembre 2017), ammonta complessivamente a circa 2.8 milioni di €

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare i ricavi provvisori per l'anno 2018 della società Edison Stoccaggio S.p.a. come risultanti dalla proposta tariffaria inviata in data 1 dicembre 2017, accogliendo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 della RTSG, la richiesta della società di determinare il costo per il sito di San Potito e Cotignola sulla base dei costi effettivi relativi all'anno 2016, in quanto il livello di costo effettivo del 2015, considerato ai fini della determinazione del costo riconosciuto del 2017, non è rappresentativo di un anno di piena operatività del nuovo giacimento;
- approvare i ricavi provvisori per l'anno 2018 della società Stogit S.p.a. come risultanti dalla proposta tariffaria inviata in data 1 dicembre 2017, accogliendo:
 - a) la richiesta di attivazione del parametro Y in relazione ai costi emergenti connessi ad attività di monitoraggio microsismico e al servizio di *Business continuity*;
 - b) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 della RTSG, la richiesta della società di determinare il costo per il sito di Bordolano sulla base dei costi effettivi relativi all'anno 2016, in quanto il livello di costo effettivo del 2015, considerato ai fini della determinazione del costo riconosciuto del 2017, non è rappresentativo di un anno di piena operatività del nuovo giacimento.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- modificare l'articolo 9 della RTSG al fine di recepire le modifiche normative introdotte dalla legge 124/2017 in materia di contributo compensativo per il mancato utilizzo alternativo del territorio; in particolare, determinare l'importo complessivo del contributo compensativo in misura pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio, incluso lo spazio di stoccaggio strategico;
- disporre che, al fine di garantire la neutralità delle imprese di stoccaggio rispetto alla modifica del quadro normativo in materia di contributo compensativo, le somme versate a titolo di conguaglio ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 124/2017, relative agli importi di competenza 2015 e 2016, siano riconosciute alle medesime imprese di stoccaggio in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo V della RTSG per l'anno 2017;
- nel rispetto dei medesimi principi sopra richiamati, disporre che le somme che saranno versate nell'anno 2018 riferite all'anno 2017, calcolate in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 124/2017, siano anch'esse riconosciute alle imprese di stoccaggio in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo V della RTSG per l'anno 2017;
- prevedere che, a partire dall'anno termico dello stoccaggio 2018-2019, agli utenti cui sia stata conferita capacità di stoccaggio sia applicato un corrispettivo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio conferita, a copertura degli oneri

derivanti dal contributo compensativo per il mancato utilizzo alternativo del territorio di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 244/2007

DELIBERA

- 1. di approvare, in via provvisoria, i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. relativi all'anno 2018, di cui all'articolo 14 della RTSG, come risultanti dalla proposta tariffaria presentata dalla società in data 1 dicembre 2017;
- 2. di approvare, in via provvisoria, i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Stogit S.p.a. relativi all'anno 2018, di cui all'articolo 14 della RTSG, come risultanti dalla proposta tariffaria presentata dalla società in data 1 dicembre 2017;
- 3. di disporre le seguenti modifiche della RTSG:
 - a) di modificare il comma 9.1 della RTSG come segue:
 - "9.1 L'importo complessivo del contributo compensativo per il mancato utilizzo alternativo del territorio da corrispondere alle Regioni è determinato, per ciascun anno di riferimento, in misura pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio, comprensivo dello spazio di stoccaggio strategico".
 - b) di introdurre, dopo il comma 9.3 della RTSG, i seguenti commi:
 - "9.4 A copertura degli oneri relativi al contributo compensativo di cui al comma 9.1, a decorrere dall'anno termico 2018-2019 è applicato, agli utenti del servizio di stoccaggio, un corrispettivo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio conferita.
 - 9.5 Gli eventuali oneri relativi al contributo compensativo di cui al comma 9.1, non coperti dall'applicazione del corrispettivo di cui al comma 9.4, sono riconosciuti alle imprese di stoccaggio in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo V, a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 27.1, lettera j), della RTTG";
 - c) di modificare i commi 12.2 e 13.1 della RTSG, sostituendo le parole ""Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 24.1, lettera c) della RTTG" con le parole ""Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 27.1, lettera j), della RTTG";
 - d) di sostituire la lettere dd) dell'articolo 1, comma 1, della RTSG, con la seguente lettera:
 - "dd) RTTG è l'allegato A alla deliberazione 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS, come modificata e integrata"
- 4. di disporre che le somme corrisposte dalle imprese di stoccaggio a titolo di conguaglio ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 124/2017, nonché le somme corrisposte dalle imprese nell'anno 2018 riferite all'anno 2017, siano riconosciute alle medesime imprese di stoccaggio in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo V della RTSG per l'anno 2017;

- 5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni